

Capitolato per la fornitura di misuratori volumetrici (elettronici teleletti) impiegati per la misurazione di gas combustibile da installarsi nei punti di riconsegna (PDR) a servizio dei clienti finali.

Art. 1 – Oggetto e quadro normativo di riferimento

Fornitura di misuratori di gas con indicazione dei volumi alle condizioni di riferimento, predisposti per la trasmissione multipunto PM1, conformi ai requisiti funzionali introdotti dalla delibera 631/13 e alle specifiche tecniche applicabili della serie UNI TS 11291. Oltre che dal presente capitolato speciale d'appalto, per tutto quanto non esplicitamente precisato e/o stabilito nello stesso, l'appalto è disciplinato dalla legislazione e dalla normativa vigente in materia, in particolare:

D. Lgs 22/2007 e s.m.i.
Delibera 631/13 e s.m.i.

UNI EN 14236
ISO 14511
UNI 11625
UNI EN 16314

UNI TS 11291-1
UNI TS 11291-6
UNI TS 11291-7
UNI TS 11291-8
UNI TS 11291-9
UNI TS 11291-10

UNI TS 11291-11-1
UNI TS 11291-11-2
UNI TS 11291-11-3
UNI TS 11291-11-4
UNI TS 11291-11-5
UNI TS 11291-11-6

Nonché ogni altra disposizione legislativa di regolamentazione degli appalti e del Codice Civile applicabile, vigente al momento dell'affidamento e della successiva fornitura, che, a tutti gli effetti, costituiscono parte integrante del contratto d'appalto.

I contatori dovranno avere data di produzione non antecedente al 2024 e 2025 riscontrabile direttamente sullo strumento nella parte di marcatura CE M□.

Art. 2 – Importo

Importo complessivo della fornitura a base d'asta: **Euro 949.900,00 (diconsi novecentoquarantanovemilannovecento/00)** per un numero indicativo di n. 14.000 misuratori classe G4, corrispondente all'importo unitario di Euro 67,85.

Art. 3 – Invariabilità dei prezzi

Il fornitore si obbliga a mantenere fisso ed invariabile il prezzo della fornitura, come risultante dall'espletamento della gara, per tutta la durata del contratto.

In ogni modo qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano per la componente della prestazione riferibile alla fornitura con posa in opera gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT.

Art. 4 – Luogo, modalità di esecuzione della fornitura, tempi di consegna e verifica del prodotto offerto.

4.1 Luogo e modalità di esecuzione

La resa dovrà essere F.co nostro magazzino di Via Bertuzza di San Marino di Carpi (MO) oppure a Mirandola (MO), Via Maestri del Lavoro n. 38 su pallet aventi dimensione standard = a 80x120 cm. h. max 125 cm.

Il bancale dovrà essere avvolto in pellicola di plastica al fine di evitare qualsiasi azione meteorica e di movimento dei contatori.

I contatori dovranno essere confezionati singolarmente in posizione verticale in contenitori di cartone.

Il prezzo complessivo ed i prezzi unitari offerti si intendono comprensivo di ogni onere di imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico, nonché di qualsiasi altro onere o spesa relativa alla fornitura, il trasporto a discarica autorizzata degli imballi o di altro materiale divenuto rifiuto.

Sono a carico della ditta appaltatrice i rischi di perdite e danni alla fornitura durante il trasporto sino alla consegna presso i locali della stazione appaltante, fatti salvi i casi di rischi di perdite e danni per fatti imputabili alla stazione appaltante stessa.

Saranno compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel presente capitolato, niente escluso ed eccettuato.

4.2 Tempi di consegna

La prima consegna dovrà avvenire entro 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla sottoscrizione del contratto, mentre le successive, decorsi 60 giorni, naturali e consecutivi dalla data della precedente consegna, saranno suddivise in lotti di 2.000 contatori ciascuna e avranno cadenza bimestrale a fronte di specifici ordini da parte della Stazione Appaltante. L'appalto terminerà all'esaurimento dell'importo contrattuale.

Durante la vigenza contrattuale la stazione appaltante, utilizzando il proprio personale, ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente alla esecuzione in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò la ditta possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera e assoluta.

La Committente si riserva di autorizzare l'esecuzione della fornitura in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto: in tal caso l'avvio dell'esecuzione avviene subito dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace.

4.3 Verifica del prodotto offerto

L'azienda che si aggiudicherà la fornitura, prima di addivenire alla stipula del contratto, dovrà dimostrare l'effettività del funzionamento interoperabile dei contatori proposti in gara rispetto ai concentratori in uso preso la rete RF 169 MHz della committente.

Dopo l'aggiudicazione a richiesta del committente si effettueranno, in date precedentemente comunicate via PEC, le relative prove al fine della validazione/collaudo in campo con la collaborazione di un referente tecnico di AS RETIGAS.

Il "buon esito" della fornitura costituisce condizione di procedibilità alla stipula del contratto.

Nel caso in cui dai risultati ottenuti si accerti la mancata interoperabilità dei contatori si provvederà all'annullamento della aggiudicazione e si effettuerà l'aggiudicazione alla ditta che segue in graduatoria, previa verifica del prodotto.

Art. 5 – Cauzioni

5.1 Cauzione provvisoria

Ai fini della partecipazione alla procedura negoziata è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti, secondo quanto previsto dalla lettera di invito/ Disciplinare, cui si rinvia.

5.2 Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 117, comma 1 del Codice dei Contratti l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 106, del Codice dei Contratti, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. As Retigas può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

As Retigas ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo, la mancanza della

regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di As Retigas senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte di As Retigas, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

A garanzia definitiva prestata con fideiussione può essere rilasciata ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice dei Contratti, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarieo assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la Stazione Appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la Stazione Appaltante. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di As Retigas.

La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo Schema tipo di cui all'*"Allegato A- Sezione I - Schemi tipo"* del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante *"Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni"*, e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'*"Allegato B – Schede tecniche"* del citato Decreto Ministeriale. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia definitiva prestata con fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del Codice dei Contratti.

Riduzione delle garanzie

Ai sensi dell'articolo 106 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia, è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice Appalti, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

Art. 6 – Divieto di cessione del contratto

I contratti che verranno stipulati a seguito di aggiudicazione non potranno formare oggetto di cessione.

Art. 7 – Subappalto

In relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto (qualora dichiarato in sede di offerta), l'Appaltatore può subappaltare le prestazioni, nei limiti di quanto stabilito dal presente capitolato speciale d'appalto e dalla normativa di legge in materia.

Il subappalto deve essere autorizzato dalla Committente con specifico provvedimento.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

All'atto dell'affidamento delle lavorazioni per le quali si è dichiarata in offerta, l'intenzione di ricorrere al subappalto, l'appaltatore chiederà espressa autorizzazione al subappalto e sub affidamento (fornitura con posa in opera, noli a caldo ecc) depositando il contratto di subappalto presso As Retigas almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di partecipazione. As Retigas verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso ANAC.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. As Retigas si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, eventuali richieste di autorizzazione al subappalto, che in ogni caso dovranno essere adeguatamente motivate da parte dell'impresa appaltatrice, pervenute oltre il termine suddetto.

As Retigas rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

L'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 96 del Codice dei Contratti.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di As Retigas per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 fatte salve le ipotesi in cui As Retigas provveda al pagamento diretto dei subappaltatori, poiché in tal caso l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale indicato da As Retigas. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza specifico per le prestazioni oggetto di subappalto di cui al successivo co.18.

Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori

L'autorizzazione non apporterà nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri dell'appaltatore che rimarrà l'unico e solo responsabile, nei confronti della Società e dei terzi, dei lavori affidati a terzi subappaltatori e di tutte le condizioni e gli obblighi oggetto degli atti e dell'offerta di gara.

L'affidatario dovrà assicurare:

- a) la dichiarazione dell'inesistenza di forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art.2359 C.C.;
- b) la certificazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o apposita certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al punto 3);
- c) la documentazione necessaria per verificare che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge 31.5.1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.

Eventuali inadempienze del subappaltatore, comunque accertate dalla "Committente" danno a questo il diritto di pretendere la risoluzione del subappalto senza che l'appaltatore possa, per ciò, richiedere indennizzi, risarcimento dei danni o differimento dei termini di ultimazione dei lavori.

L'appaltatore, prima di avanzare la richiesta di autorizzazione al subappalto ad As Retigas, si impegna alla verifica di conformità alla normativa antimafia dell'impresa destinataria del subaffidamento e ad esercitare un successivo ed efficace controllo sul personale e sui mezzi che l'impresa ha destinato al subappalto.

Conformemente a quanto previsto nei rapporti contrattuali tra Asretigas e l'Appaltatore, esso è tenuto ad inserire nei contratti, dallo stesso stipulati con i subappaltatori, una clausola risolutiva espressa, con eventuale applicazione di penali, in virtù della quale disporrà l'automatica risoluzione del contratto con il subappaltatore qualora pervenissero informazioni interdittive di cui al d.lgs 159/2011, emergessero violazioni dei principi e delle procedure adottate ex d.lgs 231/2001 da As Retigas nonché nel caso vi fosse violazione dei principi di cui al codice etico di As Retigas. Qualora l'Appaltatore non dovesse adottare il provvedimento di risoluzione contrattuale di cui al precedente capoverso, As Retigas si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione al subappalto.

L'Appaltatore, in conformità all'operato di Asretigas, si riserva, nei contratti stipulati con i subappaltatori, la facoltà di sospendere l'efficacia del contratto, con eventuale applicazione di penali, nell'ipotesi di commissione dei reati contemplati dalla normativa anticorruzione.

Il subappalto di attività indicate nell'art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è consentito esclusivamente ad imprese iscritte alla "White List" istituita presso le Prefetture.

Art. 8 – Penali

L'applicazione della penale è prevista nella misura dello 1% sull'importo di ogni singolo lotto in consegna per ogni giorno di ritardata consegna rispetto ai tempi di consegna previsti in capitolato con un limite massimo del 10% dell'importo contrattuale.

Ove il ritardo in una consegna superi i 20 giorni naturali e consecutivi, AS RETIGAS, salva l'applicazione delle penali sopra indicate, potrà commettere la somministrazione a terzi in danno della Ditta e potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Nella richiesta di danni si esclude la richiesta di risarcimento per danni consequenziali, o una limitazione pari al valore del contratto, intendendosi per danni consequenziali i danni per perdita di profitto, perdita d'uso di macchinari e/o impianti, uso di macchinari e/o impianti sostitutivi, fermo tecnico, perdita di produzione e perdita di ordini nonché di ogni altro danno che sia conseguenza indiretta dell'inadempimento derivante limitatamente da ritardo nella consegna della fornitura.

L'importo delle penali, sarà trattenuto tramite deduzione dalla fattura in pagamento o escussione della cauzione definitiva.

Art. 9 – Risoluzione del contratto

AS RETIGAS SRL. si riserva di risolvere il contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte della ditta aggiudicataria alle clausole contrattuali e qualora si verificano fatti che rendano impossibile, ad insindacabile giudizio di AS RETIGAS SRL., la prosecuzione dell'appalto.

Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., con automatico incameramento della cauzione per:

- ritardi nella consegna per ogni singolo lotto di oltre 20 giorni naturali consecutivi rispetto a quanto stabilito all'Art. 4.2. ;
- forniture di materiale difforme da quanto prescritto;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- cessione d'azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo o fallimento;
- mutamenti nella situazione finanziaria del fornitore tali da poter pregiudicare la regolare esecuzione del contratto;
- assoggettamento del fornitore a fallimento, concordato od a qualsiasi altra procedura concorsuale;
- cessione del contratto.

Nelle ipotesi di cui sopra AS RETIGAS SRL. avrà diritto a dichiarare risolto il contratto con effetto immediato, previa diffida, con l'obbligo, per l'appaltatore decaduto, di risarcire ad AS RETIGAS SRL. i danni economici subiti e conseguenti, che potrebbero, a titolo puramente esemplificativo, scaturire dal ritardo nelle operazioni di posa delle forniture medesime nell'ambito dei lavori di cui all'art.1

Le somme dovute ad AS RETIGAS SRL. a titolo di risarcimento, per risoluzione del contratto, saranno trattenute da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria.

Vi sarà la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs 159/2011.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Art. 10 – Modalità di pagamento

L'emissione degli Stati Avanzamento avrà cadenza bimensile e coinciderà con il completamento delle varie consegne descritte all'art.4.2.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 60 giorni fine mese data fattura.

La fattura dovrà indicare il numero d'ordine, in caso di omissione non sarà garantita la valuta dei pagamenti.

Tutti i pagamenti delle imprese, appaltatrice ed eventuali subappaltatrici, compreso il pagamento del saldo, saranno effettuati previa verifica sia di propria pertinenza che di pertinenza delle consorziate esecutrici in caso di consorzio e di eventuali subappaltatori, attestante la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Il mancato adempimento di tali prescrizioni comporta la sospensione del primo pagamento utile, limitatamente per la quota di inadempienza accertata, senza che l'impresa possa pretendere interessi o danni di alcun tipo.

Detto termine resta sospeso in pendenza della produzione da parte dell'Appaltatore di tale documentazione.

Ogni pagamento è subordinato alla presentazione ad As Retigas della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento (dopo l'adozione della fatturazione elettronica) ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

L'intestazione delle fatture sarà comunicato da As Retigas e dovrà essere corredato dagli estremi del Contratto (titolo intervento, numero d'ordine e di acquisto e data), dovrà riportare, oltre alla modalità di pagamento, il codice IBAN, CIG.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate. In ottemperanza alla circolare dell'Agenzia delle Entrate principio di diritto n. 17 del 17 Dicembre 2018, in caso di affidamento delle opere ad una RTI, si specifica che la fatturazione da parte dei componenti del RTI e i connessi pagamenti di As Retigas SpA debbano avvenire pro quota di partecipazione e di lavori eseguiti al suddetto raggruppamento temporaneo, poiché ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, ai sensi anche dell'art. 68 comma 3 del Codice dei Contratti. As Retigas non procederà ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura elettronica secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte di As Retigas.

1. Ogni pagamento è altresì subordinato:

a) alla verifica della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'Appaltatore

b) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore. Qualora da tale verifica emergesse l'esistenza di irregolarità, nessuna somma sarà corrisposta all'impresa aggiudicataria o esecutrice fino a quando l'irregolarità riscontrata non sia stata eliminata;

c) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

e) all'accertamento - ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/ 1973, introdotto dall'articolo 2, co. 9, della L. n. 286/2006 - che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per

un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. n. 40/2008. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;

f) alla ricezione da parte di As Retigas di idonea documentazione attestante il corretto adempimento da parte dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale, ed in particolare, l'avvenuto versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse in riferimento alle prestazioni effettuate nell'ambito del presente appalto.

Art. 11 – Tutela contro azioni terzi

L'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto a produrre una polizza assicurativa che copra i danni subiti da As Retigas a causa del danneggiamento, distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, eventualmente verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

La polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per infortunio e/o danni causati a persone e/o beni dell'appaltatore medesimo, di As Retigas o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante) nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

La polizza assicurativa è prestata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti da As Retigas a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore;

Ai sensi dell'articolo 117, co. 10, terzo periodo, del Codice dei Contratti, la garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T./R.C.O.) di cui al comma 2 deve essere stipulata per una somma massimale sinistro di importo pari ad € 1.000.000 pari ad Euro (un milione).

Le garanzie di cui ai precedenti commi, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Le polizze di cui ai precedenti commi devono essere estese oltre che all'ipotesi di colpa grave dell'Appaltatore anche al caso di colpa lieve dell'Appaltatore stesso, e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore As Retigas. L'Appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalle polizze ed a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle medesime richiesti per conseguire l'operatività in ogni circostanza.

In caso di sinistro l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate.

In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata l'Appaltatore dovrà trasmettere ad As Retigas l'aggiornamento corrispondente della polizza.

In ogni caso, restano a carico dell'Appaltatore:

- tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

- l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'Appaltatore, spetta ad As Retigas redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- lo stato delle cose dopo il danno, riportandole allo stato precedente;
- le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 12 - Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

A) L'Impresa sarà obbligata all'osservanza piena ed incondizionata:

- a) di tutte le norme di legge e delle disposizioni vigenti in materia;
- b) di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e negli accordi legali ed aziendali integrativi dello stesso, obbligandosi anche ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai medesimi.

L'impresa dovrà dichiarare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di rispettare i minimi salariali previsti dal contratto. L'Impresa sarà obbligata altresì a continuare ad applicare il sopraindicato contratto collettivo anche dopo la scadenza e sino alla sostituzione del medesimo e si vincola ai suddetti obblighi anche nel caso in cui l'impresa stessa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse;

- c) di tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali previsti dalla vigente normativa, i quali restano a carico dell'Impresa, la quale ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti di AS RETIGAS.
2. L'impresa sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, nei confronti dei suoi stessi dipendenti, di tutti gli obblighi indicati al precedente comma 1 lett. b) e c), per le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto.
 3. Tutti i pagamenti, compreso il pagamento del saldo, saranno effettuati previa verifica della certificazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa rilasciata dagli enti interessati (mod. DURC), riferita sia all'appaltatore che ai subappaltatori. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui al presente comma comporta la sospensione, per la quota dell'inadempienza accertata, sul primo pagamento utile, senza che l'impresa possa pretendere interessi o danni di alcun tipo.
 4. Sarà fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative a tutti i pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; in caso di inosservanza di predetto obbligo si sospenderà il successivo pagamento.
 5. In caso d'inottemperanza agli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali che venga

rilevata da AS RETIGAS stessa comunicherà all'Impresa l'inadempienza rilevata o segnalata e procederà ad una detrazione, pari all'importo dell'inadempienza accertata, sui pagamenti delle fatture destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate per i motivi sopra indicati, non sarà effettuato fino a quando non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni ad AS RETIGAS SRL, né può pretendere il risarcimento dei danni.

6. Qualora sia preannunciata o proposta azione diretta nei confronti di As Retigas, per i casi di responsabilità solidale del committente previsti dalla vigente normativa nelle ipotesi di inadempimento agli obblighi retributivi e previdenziali da parte dell'appaltatore e/o del subappaltatore, AS RETIGAS SRL darà immediata comunicazione al soggetto interessato della richiesta pervenuta da parte del creditore, con invito a provvedere per quanto di competenza, e deterrà l'importo richiesto dalle somme ancora dovute all'appaltatore, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra che siano accertati in via definitiva. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni ad AS RETIGAS SRL, né può pretendere il risarcimento dei danni. L'appaltatore si obbliga, in ogni caso, a manlevare AS RETIGAS SRL da qualsiasi pretesa o azione di carattere ripetitorio e/o risarcitorio avanzata direttamente nei confronti della stessa per i titoli di cui al presente articolo.

Art. 13 – Collaudo e Garanzia

AS RETIGAS SRL si riserva, tramite propri incaricati, di eseguire il collaudo sulla prima fornitura presso gli stabilimenti di produzione dell'appaltatore, e successive visite ispettive in loco dei processi di produzione.

AS RETIGAS SRL si riserva, altresì, il diritto di fare eseguire, a propria cura e spese, la verifica di un campione minimo di contatori conformemente alle indicazioni delle norme di prodotto applicabili.

Qualora la verifica fornisca un esito negativo, sarà facoltà di AS Retigas poter risolvere il contratto e richiedere il risarcimento dei danni, con il limite dell'art. 8.

L'appaltatore garantisce che tutti i beni oggetto della fornitura siano perfettamente funzionanti ed esenti da difetti costruttivi e vizi di qualsiasi tipo, nelle normali condizioni d'uso, per un periodo minimo di 24 mesi.

Nel corso del periodo di garanzia l'appaltatore si obbliga a riparare o sostituire, a proprie spese e senza alcun addebito per AS RETIGAS SRL, eventuali componenti difettosi o difformi con la sola eccezione dei componenti soggetti a normale deperimento.

La sostituzione o riparazione in garanzia dovrà avvenire entro 60 giorni dalla richiesta, verrà applicata una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Art. 14 – Sottoscrizione del contratto

L'appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutato in base ai criteri stabiliti nel disciplinare di gara. L'importo contrattuale, determinato come sopra, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo in merito alla revisione dei prezzi.

L'Appaltatore dovrà procedere obbligatoriamente al controllo e alla verifica della completezza e congruità delle voci e delle quantità indicate dalla Committente e alla formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative assumendone i relativi rischi.

I prezzi offerti dall'aggiudicatario in sede di procedura selettiva sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate e/o autorizzate che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.

Le opere saranno appaltate in base alle prescrizioni del presente Capitolato e con l'applicazione dei prezzi offerti, che si intendono comprensivi di tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle opere a lui affidate, come specificato nel presente Capitolato.

I lavori in economia sono da considerarsi eccezionali e, ove inevitabili, dovranno essere espressamente richiesti da As Retigas.

I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Committente. Le eventuali migliorie qualitative e quantitative proposte dal concorrente ed accettate dalla amministrazione appaltante saranno a totale carico dell'Appaltatore e saranno compresi nell'importo del presente Appalto.

Il contratto sarà sottoscritto solo a seguito della dimostrazione dell'effettività del funzionamento interoperabile dei contatori proposti in gara rispetto ai concentratori in uso presso la rete RF 169 MHz della committente come indicato nell'art 4.3.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipula del contratto ha luogo entro 60 giorni e comunque non prima di 35 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto d'appalto per fatto e colpa imputabile all'Appaltatore (mancanza della documentazione richiesta, mancanza del materiale o delle attrezzature necessarie, ecc.), AS RETIGAS S.p.A. si riserva, tenuto conto dell'urgenza delle prestazioni, la facoltà di:

- a) procedere, anche in mancanza di contratto, alla consegna delle prestazioni (conteggiando dalla relativa data la durata complessiva dell'appalto) e all'assegnazione delle prestazioni con applicazione delle relative penali previste nel caso di ritardata esecuzione degli stessi.
- b) applicare una penale pari a Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella sottoscrizione del contratto;
- c) procedere alla risoluzione del rapporto con addebito all'Impresa dei danni conseguenti alla mancata sottoscrizione e all'esclusione dell'impresa medesima dall'albo dei fornitori autorizzati.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

AS RETIGAS assicura il rispetto del Regolamento UE 2016/679, riguardante la tutela dei dati personali, in relazione alle informazioni acquisite nell'ambito della presente gara.

Art. 16 – Oneri fiscali

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di contratto, di bollo e di registro, ed ogni altro onere inerente e conseguente agli atti contabili ed amministrativi.

Art. 17 – Foro competente

Per ogni controversia derivante dai contratti relativi alla fornitura in oggetto è competente in via esclusiva del Foro di Modena.

Art. 18- Rispetto finalità separazione funzionale

Il Fornitore è a conoscenza del fatto che AS RETIGAS è tenuta al rispetto delle regole di separazione funzionale contenute nel Testo integrato di unbundling approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la Delibera n. 11/07 e successive modifiche e integrazioni.

Il Fornitore è tenuto a garantire che, nell'esecuzione delle prestazioni stabilite dal presente contratto, non siano posti in essere comportamenti che possano pregiudicare le finalità e gli obblighi di separazione funzionale che AS RETIGAS è tenuta a rispettare.

Art. 18.1 - Riservatezza dati commercialmente sensibili

Il Fornitore si impegna, per sé e per i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni relativi a AS RETIGAS di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione o in ogni caso per effetto del presente contratto.

L'obbligo di riservatezza riguarda, in particolare, le *informazioni commercialmente sensibili* acquisite nello svolgimento delle prestazioni contrattuali a favore di AS RETIGAS.

Costituiscono *informazioni commercialmente sensibili* i dati di misura previsti dall'art. 6.12, lett. d) ed e) del TIU, nonché ogni altro dato o informazione la cui divulgazione secondo criteri discriminatori è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori.

Il presente obbligo di riservatezza vincolerà il Fornitore, i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, per tutta la durata del contratto e per i successivi due anni

Art. 18.2 – Contestazioni

Qualora la condotta del Fornitore si ponga in contrasto con le finalità e gli obblighi della separazione funzionale oppure violi i prescritti obblighi di riservatezza o se il Fornitore non rispetti gli obblighi di informazione e controllo, AS RETIGAS assegnerà al Fornitore, mediante comunicazione scritta, un termine adeguato entro cui eliminare i contrasti, porre termine alle violazioni e rispettare gli obblighi di informazione e controllo previsti. Decorso inutilmente il termine assegnato, AS RETIGAS potrà dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con comunicazione scritta al Fornitore, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti a AS RETIGAS in base al presente contratto e alle norme applicabili. In ogni caso di risoluzione del contratto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato scioglimento del rapporto.

Art. 19. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario deve comunicare ad As Retigas gli estremi identificativi dei conti correnti

bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 20 Disciplina antimafia

Ai sensi del D.lgs. n. 159/2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs 159/2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nell'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52 della L. n. 190/2012 (cd. White List) tenuta dalla competente Prefettura -Ufficio Territoriale di Governo, nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis della citata legge.